

Eliminazione dal fascicolo personale del parere attitudinale negativo del Consiglio giudiziario.
(Delibera dell'8 gennaio 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'8 gennaio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 3 luglio 2013, trasmessa dal Presidente della Corte di appello di ... in data 4 luglio 2013, del dott. ..., consigliere della Corte di appello di ..., con la quale chiede l'eliminazione dal fascicolo personale del parere attitudinale negativo espresso dal Consiglio giudiziario di ... in data 20 novembre 2012 con riferimento alla sua domanda presentata per il conferimento di un posto semi-direttivo, e a tal fine precisa:

<<Con deliberazione del 20 novembre 2012, comunicatami il 28 novembre 2012, il Consiglio giudiziario di ... ha formulato parere non favorevole - a maggioranza e con due astensioni - riguardo alla mia domanda di conferimento degli incarichi semi-direttivi di Presidente di Sezione, sia civile, sia penale, del Tribunale di In quella sede il Consiglio giudiziario, pur condividendo tutte le precedenti e costanti positive valutazioni di professionalità formulate nei miei confronti, aveva ritenuto l'assenza di ogni elemento anche prognostico concernente le attitudini connaturate alle funzioni semidirettive.

Nei confronti di tale parere ho presentato tempestive osservazioni nelle date 4-10 dicembre 2012 nelle quali ho contestato in radice il parere non favorevole del Consiglio, parere, tra l'altro, formulato senza tenere conto di un precedente atto del Consiglio giudiziario del 28 agosto 2001 nel quale era stato espresso nei miei confronti parere favorevole all'unanimità per lo svolgimento delle funzioni di Presidente del Tribunale di ... e di

E infatti lo stesso Consiglio giudiziario ... ha ritenuto, in data 23 aprile 2013, nell'ambito di un successivo parere da me richiesto con riferimento al conferimento degli Uffici semidirettivi sia di Sezione di Tribunale che di Presidente di Sezione di Corte di appello, “di riesaminare la propria posizione alla luce della nuova autorelazione nonché del parere positivo già formulato dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di ... in data 28 maggio 2001” e ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Da quanto esposto si può pacificamente affermare che il Consiglio giudiziario ha corretto il suo precedente parere non favorevole adottato a maggioranza nella precedente seduta del 20 novembre 2012, formulando un parere favorevole all'unanimità. Tuttavia il Consiglio superiore della magistratura non si è potuto pronunciare sulle osservazioni che avevo tempestivamente proposto nelle date 4-10 dicembre 2012 poiché non sono rientrato nella fascia dei candidati in lizza per le due Presidenze di Sezione del Tribunale di ... oggetto di concorso. E quindi nel mio fascicolo personale è rimasto, nell'ambito delle valutazioni di professionalità, il parere attitudinale negativo relativo alla domanda 143749, con un mio evidente pregiudizio>>;

OSSERVA

La Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati, all'art. 5, co. 1, prevede:

“Nel fascicolo personale conservato presso il C.S.M. sono sempre inseriti, senza necessità di specifico provvedimento consiliare:

a) ;

b) i pareri dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, del Consiglio di Amministrazione del Ministero della giustizia e del Comitato di Presidenza del C.s.m., che esprimano valutazioni sulla professionalità del magistrato, sull'idoneità al mutamento di funzioni ovvero sull'attitudine all'esercizio di funzioni direttive o semidirettive, nonché, all'esito del procedimento consiliare nel quale gli stessi sono acquisiti, tutti gli atti allegati ai precisati pareri, ovvero raccolti, assunti o formati nell'ambito della trattazione della pratica;

..... ”

Alla luce della disposizione sopra riportata il parere del Consiglio giudiziario in ordine alle attitudini del magistrato a ricoprire incarichi semidirettivi deve essere inserito nel fascicolo personale del magistrato.

Nel caso in esame il parere risulta formalmente e validamente espresso, tanto che il Consiglio giudiziario, in data 23 aprile 2013, per modificare la precedente valutazione, ha formulato un nuovo parere.

Pertanto il parere in questione, al pari degli altri espressi dal Consiglio giudiziario sull'attitudine all'esercizio delle funzioni semidirettive, deve essere inserito nel fascicolo personale del magistrato; del resto, una eventuale espunzione, peraltro preclusa dalla citata previsione di circolare, pregiudicherebbe anche evidenti ragioni di consequenzialità logica tra le valutazioni riportate dal magistrato;

delibera

- di non accogliere l'istanza del dott.